

ANSALDO STS S.p.A.

SEDE LEGALE IN GENOVA, VIA PAOLO MANTOVANI 3-5

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000.000,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI GENOVA E CF 01371160662

SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI HITACHI LTD.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

11 maggio 2017

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

redatta ai sensi dell'art. 72 comma 1-bis della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 sull'

Unico punto all'ordine del giorno della parte Straordinaria:

“Proposta di modifica statutaria in merito alla data di chiusura dell'esercizio sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

* * * * *

Signori Azionisti,

siete stati convocati anche in sede Straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale, come di seguito indicato.

L'art. 29 dello Statuto sociale di Ansaldo STS prevede che l'esercizio societario si chiuda al 31 dicembre di ogni anno.

Il gruppo nipponico "Hitachi", di cui Ansaldo STS è entrata a far parte con decorrenza dal mese di novembre 2015, adotta invece al proprio interno la data del 31 marzo quale data di chiusura degli esercizi sociali. Tutte le società appartenenti al gruppo Hitachi hanno la data di chiusura dell'esercizio sociale al 31 marzo di ciascun anno e anche le società italiane che controllano Ansaldo STS "Hitachi Rail Italy Holding S.r.l." (controllante indiretta) e la "Hitachi Rail Italy Investments S.r.l." (controllante diretta) hanno il proprio esercizio sociale che chiude alla data del 31 marzo.

La capogruppo "Hitachi Ltd", quotata presso la Borsa di Tokyo, soggiace a numerosi obblighi informativi verso il mercato che, di riflesso, si ripercuotono sulle società del Gruppo. Infatti, queste ultime sono tenute ad implementare specifiche procedure di *reporting* verso la casa madre le quali, per esigenze informative di

mercato e per esigenze gestionali interne, risultano particolarmente complesse ed onerose nella loro gestione.

In tale ambito, è evidente che con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio sociale adottata all'interno del gruppo Hitachi (31 marzo), le attività di *reporting* risultano maggiormente complesse e soggette a specifiche procedure di *auditing* da parte del revisore del gruppo.

Orbene, la presenza di una rilevante società controllata con data di chiusura dell'esercizio sociale diversa dal 31 marzo, quale appunto la Ansaldo STS, comporta talune inefficienze sotto diversi profili. In particolare:

- La contestuale presenza in Ansaldo STS della data di chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre e della soggezione a complesse procedure di *reporting* con riferimento alla data del 31 marzo impone un duplice sforzo nella elaborazione dai dati gestionali ed economico-finanziari con evidenti aggravii in termini di costi del personale interno e dei soggetti esterni coinvolti nel relativo processo (*in primis* la società di revisione);
- L'elaborazione delle procedure di *reporting* alla data del 31 marzo sconta talune inefficienze in termini di accuratezza e tempestività dei dati forniti in quanto non scaturenti da una procedura di chiusura del bilancio sociale soggetta ad un più elevato rigore.

Per tali ragioni si ritiene auspicabile modificare l'art. 29 dello Statuto sociale, variando la data di chiusura dell'esercizio sociale di Ansaldo STS al 31 marzo di ciascun anno, con effetto a decorrere dall'esercizio sociale in corso, che avrebbe quindi una durata ultra annuale, ossia a partire dal 1° gennaio 2017 sino al 31 marzo 2018.

Tale modifica consentirebbe di superare dette inefficienze e di ottimizzare i processi di *reporting*.

La scelta di prevedere un esercizio sociale transitorio di quindici mesi in fase di prima applicazione della modifica statutaria proposta è giustificata dalla circostanza che un esercizio sociale transitorio di tre mesi, quale sarebbe quello dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018, comporterebbe una rappresentazione non veritiera dell'andamento della società, in quanto conterrebbe i soli risultati dei primi 3 mesi di attività e, di conseguenza, non consentirebbe una rappresentazione completa ed esaustiva di un intero esercizio sociale, considerando altresì al tempo stesso la specifica attività di *business* di Ansaldo STS. Inoltre, la Società sarebbe altresì obbligata a sostenere i consueti oneri economici e informativi di un normale esercizio di 12 mesi per un esercizio transitorio di soli 3 mesi.

Anche autorevole dottrina e i recenti orientamenti giurisprudenziali sono concordi nel ritenere che il principio secondo cui gli esercizi sociali devono avere durata annuale vada temperato con il diritto della società di scegliere la data di inizio dell'esercizio e di, eventualmente, modificarla, per giustificate ragioni, nel corso della sua vita e, quando ciò avvenga, di prevedere, per il primo esercizio interessato e al fine di colmare lo sfasamento temporale che si verifica, una durata infrannuale o ultraannuale, con il limite, in tale ultimo caso, che il periodo ultrannuale in questione non consenta la redazione di un bilancio infrannuale

significativo. Non si ravvisano quindi ragioni che impediscano di deliberare in sede assembleare, unitamente alla modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale, la previsione di un esercizio transitorio la cui durata superi l'anno per un breve periodo di tempo, comunque non significativo.

Tutto ciò premesso, ritenendosi auspicabile allineare la chiusura dell'esercizio sociale di Ansaldo STS a quello delle società del Gruppo Hitachi, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Ansaldo STS la modifica dell'attuale art. 29.1 dello Statuto sociale, al fine di prevedere che l'esercizio sociale si chiuda al 31 marzo di ogni anno.

Si segnala che la modifica dell'art. 29.1 dello Statuto sociale, al fine di rendere coerente l'intero testo dello Statuto stesso, renderebbe opportuna altresì la modifica dell'art. 3.1, al fine di allineare la durata della Società con la chiusura di un esercizio sociale.

Si riporta pertanto di seguito il testo di Statuto sociale vigente con a fronte il testo proposto, al fine di consentire un'agevole comprensione delle modifiche in questione.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;"><u>Bilanci e Utili</u> <u>Articolo 29</u></p> <p>29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Bilanci e Utili</u> <u>Articolo 29</u></p> <p>29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 31 marzo di ogni anno.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Durata della Società</u> <u>Articolo 3</u></p> <p>3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Durata della Società</u> <u>Articolo 3</u></p> <p>3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 31 marzo 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.</p>

* * * * *

Si segnala che le modifiche statutarie sopra proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del codice civile.

* * * * *

Tutto quanto premesso, sottoponiamo all'approvazione dell'Assemblea di Ansaldo STS S.p.A., la seguente

proposta di delibera:

“L’Assemblea Straordinaria di Ansaldo STS S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione nonché preso atto di quanto esposto dal Collegio Sindacale,

delibera

- di modificare l’art. 29.1 dello Statuto sociale secondo la formulazione contenuta nella colonna di destra della tabella con testo a fronte riportata nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 72 comma 1-bis della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, con la conseguenza che l’esercizio sociale iniziato il 1° gennaio 2017 si concluderà in data 31 marzo 2018;*
- di modificare l’art. 3.1 dello statuto sociale secondo la formulazione contenuta nella colonna di destra della tabella con testo a fronte riportata nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 72 comma 1-bis della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;*
- di approvare il nuovo testo di Statuto sociale aggiornato e coordinato con le modificazioni deliberate ai punti che precedono;*
- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro ed eventualmente a mezzo di speciali procuratori, per l’esecuzione di tutti gli adempimenti e formalità comunque connessi o conseguenti alla presente delibera e per introdurre in quest’ultima le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese”.*

Genova, 29 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Alistair Dormer)